



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 6/2022

**Determinazione n. 11 del 10/01/2022**

**Oggetto: NOVEL S.P.A. - RINNOVO A SEGUITO DI RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. PER L'INSTALLAZIONE SITA A NOVARA IN VIA GHERZI N. 38/40**

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 194 del 21 gennaio 2013 e s.m.i., è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Novel S.p.A., per lo stabilimento sito a Novara, via Gherzi n. 38/40, per l'esercizio dell'attività di cui ai codici IPPC:

- Categoria 1.1) Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW;

Dato atto che in data 17 agosto 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la "Decisione di esecuzione 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione";

Vista la nota prot. prov. n. 20245 del 19 giugno 2018 con quale la Provincia di Novara, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, ha comunicato alla ditta Novel S.p.A. il termine del 30 giugno 2019 per la presentazione dell'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento sito in Novara, via Gherzi n. 38/40;

Considerato che in data 24 giugno 2019, prot. prov. n. 18157, Novel S.p.A. ha presentato la documentazione finalizzata al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Visti gli atti della prima seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 3 ottobre 2019;

Dato atto che in data 9 dicembre 2019, prot. prov. n. 34199, la Ditta ha presentato la documentazione integrativa richiesta nel corso della suddetta seduta;

Considerato che:

- in data 29/01/2020 con nota prot. 2230 la Provincia ha convocato la seconda seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 26/02/2020 rinviata a data da destinarsi, su richiesta della Ditta, a causa dell'emergenza Covid-19;
- in data 02/03/2020 con nota prot. 5559 la Provincia ha trasmesso alla Ditta il contributo tecnico di ARPA, pervenuto con nota prot. n. 5018/2020, a riscontro delle integrazioni inviate rinviando la convocazione della Seduta di Conferenza dei Servizi a completamento avvenuto della documentazione agli atti

Dato atto che in data 26/05/2020, prot. Prov. n. 12179, ed in data 19/10/2020, prot. Prov. n. 25855 sono pervenute da parte della Ditta le integrazioni richieste e che pertanto è stata convocata la seconda seduta di

Conferenza di Servizi in modalità asincrona in data 9/12/2020;

Considerato che con nota prot. 31918 del 21/12/2020 sono stati trasmessi gli esiti della seconda seduta di Conferenza di Servizi richiedendo il completamento della documentazione agli atti secondo quanto in essi indicato entro il 31/01/2021;

Dato atto che:

- in data 28/01/2021, prot. Prov. n. 2664, sono pervenute da parte di Novel S.p.A. le integrazioni richieste sulle quali è stato richiesto parere agli Enti intervenuti nel procedimento con nota prot. 3555/2021;
- con successiva nota prot. 8797 del 26/03/2021 è stato richiesto il completamento della documentazione secondo quanto indicato da ARPA;
- con nota prot. 10219 dell'8/04/2021 la ditta ha richiesto una proroga per la consegna delle integrazioni nonché un incontro tecnico per la discussione delle richieste di ARPA;
- in data 29 aprile 2021, in modalità telematica, si è svolto l'incontro tecnico richiesto, il cui verbale si intende qui integralmente richiamato, a cui hanno partecipato i rappresentanti della Ditta, della Provincia, di ARPA e del Comune di Novara;
- in data 14/06/2021, prot. Prov. n. 17397 la ditta ha trasmesso la documentazione concordata nel corso del suddetto incontro, sulla quale la Provincia ha richiesto parere con nota prot. 19159 del 7/07/2021;
- con nota prot. Prov. n. 19626 del 12/07/2021 la Ditta ha comunicato l'intenzione di sostituire l'esistente gruppo formato da turbina a vapore e relativo alternatore con componenti nuovi, senza variazione della potenza attiva (33,8 MW), delle materie prime ausiliarie dell'installazione, dei consumi idrici e delle emissioni in atmosfera;
- con nota prot. 27450 del 4/10/2021 la Ditta ha comunicato di aver dato corso alle suddette modifiche;

Visti:

- il parere con prescrizioni di A.S.L. NO, prot. Prov. n. 8253/2021;
- il parere con prescrizioni del Comune di Novara, prot. Prov. n. 20887/2021;
- la relazione tecnica ARPA prot. Prov. n. 21517/2021;
- la nota di Acqua Novara VCO S.p.A. prot. OUT/2428/2021;

Dato atto che:

- dalla valutazione effettuata l'attività risulta condotta conformemente a quanto riportato nella "Decisione di esecuzione 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione";
- la suddetta Decisione è stata annullata dalla Sentenza del Tribunale Europeo del 27/01/2021 con mantenimento degli effetti fino all'emanazione di nuova BAT;

Ritenuto di dover comunque rilasciare il provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla ditta Novel S.p.A. per lo stabilimento sito a Novara in via Gherzi n. 38/40, prevedendone

l'eventuale aggiornamento alla luce delle nuove indicazioni della Comunità europea;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

## DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze delle sedute di Conferenza di Servizi tenutesi in data 3 ottobre 2019 e 9 dicembre 2020 nonché dell'incontro tecnico del 29 aprile 2021, i cui verbali si intendono qui integralmente richiamati;
- di rinnovare, a seguito di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla ditta Novel S.p.A., con sede legale a Milano in via Marostica n. 1 e operativa a Novara in via Gherzi n. 38/40 per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC:
  - Categoria 1.1) Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW;
- che la presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nella documentazione presentata dal Gestore di seguito riportato:
  - Turbina Gas (TG) alimentata a gas naturale di potenza nominale di 70,340 MW;
  - Turbina Vapore (TV) ad estrazione e condensazione di potenza elettrica attiva nominale di 33,800 MW;
  - Alternatore della TG (G1) di potenza elettrica attiva nominale di 70,340 MW;
  - Alternatore della TV (G2) di potenza elettrica attiva nominale di 33,800 MW;
  - Generatore di vapore a recupero (GVR);
  - Condensatore della TV;
  - Generatore di vapore ausiliario (GVA) con potenza termica di picco di circa 107 MW, alimentato a gas naturale, mantenuto in stand-by caldo;
  - gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a diesel da 120 kW
- di autorizzare il funzionamento dello stabilimento secondo le modalità di:
  - marcia normale: TG a pieno carico, GVA spento, fornitura di vapore a utenza termica mediante spillamento dal circuito termico alimentato dal GVR;
  - esercizio modulato: il TG marcia a carichi inferiori al pieno carico in funzione delle indicazioni impartite dal Gestore della RTN. Nel caso la potenza generata non assicurasse la fornitura di vapore all'utenza termica è prevista l'accensione del GVA per l'integrazione della fornitura;
- di prendere atto dei contenuti dei seguenti documenti trasmessi in allegato al prot. Prov. n. 1739/2021:
  - "Relazione costi benefici per richiesta di deroga ai limiti BAT-AEL di cui al PRQA della Regione Piemonte" datato 11 giugno 2021, al fine della fissazione dei limiti alle emissioni in atmosfera;
  - "Manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio Emissioni" (versione aggiornata al 7/06/2021 in recepimento note ARPA) dei punti di emissione dell'impianto a ciclo combinato (GVR – E1) e della caldaia ausiliaria (GVA – E2);
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'Allegato IX alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: autorizzazione alle emissioni in atmosfera e autorizzazione allo scarico;
- di subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nel presente

provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili;

- di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. saranno programmati da ARPA Piemonte con modalità e frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del Gestore. Sulla base dei risultati dei controlli, l'Autorità competente potrà assumere i provvedimenti di cui al successivo comma 9 del medesimo articolo;
- che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il Gestore dovrà presentare domanda di riesame dell'autorizzazione entro sedici anni dalla data del presente provvedimento (n. registrazione EMAS IT-001510) oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento potrà essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Novara anche su proposta delle altre Amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche dell'installazione, successive al presente atto, saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
  - deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
  - deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti alla formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale ecc.). Tra le sopra citate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
  - deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori/totalizzatori;
  - deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua ed in aria;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'attività da parte del Gestore secondo quanto definito nel successivo paragrafo "Piano di Monitoraggio e Controllo";
- che il Gestore trasmetta a Provincia e ad ARPA il piano di dismissione dell'installazione almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Dovrà inoltre comunicare ai medesimi Enti la cessazione definitiva dell'attività, eseguendo, entro 60 giorni da essa, gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture ed i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana e/o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito;
- di precisare che durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. L'attività autorizzata deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. attuando di conseguenza tutti gli accorgimenti tecnologici e gestionali a salvaguardia della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

## **1 - PRESCRIZIONI GENERALI E GESTIONALI**

1.1 - Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, il Gestore dovrà mantenere l'attuale Sistema di Gestione Ambientale, eventualmente integrandolo in modo che sia pienamente conforme a quanto indicato nella BAT 1 della "Decisione di esecuzione 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione", prevedendo l'aggiornamento periodico delle procedure e dei programmi di addestramento per la formazione di tutti gli operatori presenti sull'impianto;

1.2 - i sistemi di gestione della sicurezza dovranno essere costantemente aggiornati e le procedure rese note a tutti gli addetti presenti in stabilimento;

1.3 – il “Documento di valutazione del rischio legionella” - Rev. 01 del 19/01/2021 – dovrà essere aggiornato periodicamente e ripetuto ogni volta che ci siano modifiche degli impianti, o a causa di reiterata e/o anomala presenza di Legionella negli impianti, riscontrata a seguito dell’attività di monitoraggio. Il campione prelevato deve essere accompagnato da tutte le indicazioni necessarie alla sua identificazione, quali:

- la data e l’ora del campionamento;
- il tipo di acqua;
- la precisa annotazione del punto in cui è stato effettuato il prelievo;
- la temperatura al momento del prelievo;
- il volume prelevato;
- il numero di campioni effettuati eventualmente nello stesso punto di raccolta.

Deve essere altresì trasmessa, con il campione, qualunque altra osservazione effettuata in loco che possa risultare utile nella interpretazione dei risultati di laboratorio;

1.4 - i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono garantire che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche visive effettuate su reattori, serbatoi, bacini di contenimento, vasche, pavimentazioni impermeabili ecc. devono essere documentate e registrate, con cadenza almeno trimestrale, per la verifica da parte dell’Autorità competente;

1.5 -deve essere predisposto un programma per l’individuazione e la riparazione delle perdite;

1.6 - in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;

1.7 - la Ditta dovrà essere dotata di procedure di emergenza da applicare in caso di emissioni non previste e incidenti che possono avere conseguenze dal punto di vista ambientale. Il piano di emergenza deve prevedere la descrizione dettagliata delle attrezzature che possono essere usate per far fronte a problemi di inquinamento (materiali assorbenti inerti, dispositivi per bloccare sversamenti o perdite accidentali di liquidi ecc.). Gli eventuali materiali assorbenti contaminati dovranno essere avviati a smaltimento in conformità alla normativa vigente sui rifiuti;

1.8 - in caso di malfunzionamenti che possano avere risvolti ambientali, il Gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l’obbligo di registrare l’evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive. In caso di malfunzionamenti che dovessero dare origine a problematiche ambientali, il Gestore dovrà darne pronta comunicazione ad ARPA, Comune e Provincia;

1.9 - il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventi incidentali. A tal fine deve dotarsi di apposite procedure per la loro gestione, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell’ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato ed ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali;

1.10 - il Gestore dovrà operare in modo da evitare problematiche ambientali nel caso di assenza temporanea di corrente elettrica;

1.11 - il Gestore dovrà prevedere personale adeguatamente formato per interventi immediati, al fine di minimizzare gli eventi incidentali. Tali eventi devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all’Autorità Competente, all’ARPA ed al Comune. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, quindi tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell’ambiente, il Gestore ha l’obbligo di comunicazione immediata scritta alla Provincia e ad ARPA. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l’obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuovere le cause e per mitigare quanto possibile le conseguenze. Deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell’evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell’ambiente e la loro destinazione;

1.12 - in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori LowNOx. In caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, ove possibile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);

1.13 - i consumi idrici ed energetici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi.

## **2 - RUMORE**

2.1 - L'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla zonizzazione acustica del Comune di Novara;

2.2 - qualora nell'arco della durata dell'Autorizzazione, l'azienda modifichi le proprie emissioni sonore a seguito di installazione di nuovi impianti o macchinari, dovrà essere effettuata opportuna Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e, qualora fosse necessario, il relativo collaudo acustico teso a verificare la bontà della Verifica previsionale ed il rispetto dei limiti normativi vigenti;

2.3 - i rilievi fonometrici dovranno comunque essere ripetuti in occasione dei riesami dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o ad ogni modifica sostanziale delle emissioni sonore, con riferimento al Piano di Zonizzazione Acustica al momento vigente.

## **3 - SUOLO/SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE**

3.1 - Deve essere periodicamente verificato lo stato delle pavimentazioni delle aree di lavoro, dei bacini di contenimento, dei serbatoi, nonché dei pozzetti, dell'intera rete di raccolta delle acque;

3.2 - in caso di incidenti con rischio di contaminazione delle matrici ambientali dovranno essere prontamente attivati interventi di messa in sicurezza di emergenza e avviate le procedure operative e amministrative previste dalla normativa in materia di siti contaminati. I risultati delle attività di monitoraggio dovranno essere trasmessi non appena disponibili a Provincia, Comune ed ARPA. Nel caso si rilevassero valori di concentrazione degli inquinanti superiori alle CSC imposte dalla Tab. 2 dell'allegato 5 alla parte IV-Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà essere effettuata immediata comunicazione come previsto dalla normativa vigente in materia di siti contaminati;

3.3 - relativamente alla proposta di monitoraggio di falda, suolo e sottosuolo contenuta nel documento "Proposta ubicazione piezometri di monitoraggio della falda" (25 novembre 2019) secondo la planimetria R001 16675114ARZ V01\_2019 (allegato 5 prot. 12179/2020), come previsto dall'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si rileva in generale appropriato il piano di indagine. Nell'analisi delle acque di falda, il set analitico proposto (idrocarburi e metalli) dovrà essere implementato con il parametro ammoniacale. Le prime analisi dovranno essere effettuate entro 18 mesi dalla data del presente provvedimento e trasmesse unitamente al primo piano di monitoraggio utile, salvo il caso di risultati superiori ai limiti di legge. In questo ultimo caso gli esiti dei controlli dovranno essere trasmessi non appena disponibili a Provincia, Comune ed ARPA. La data dei campionamenti dovrà essere comunicata ad ARPA con un preavviso di almeno 15 giorni;

## **4 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

4.1 - Tutti i rifiuti devono essere classificati ed identificati con codici EER, al fine di individuare la forma di gestione (recupero e/o smaltimento) più adeguata alle loro caratteristiche chimico-fisiche;

4.2 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

4.3 - il Gestore si avvarrà del deposito temporaneo per tutte le categorie di rifiuto dichiarate, garantendo il rispetto delle condizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

4.4 - nell'avvalersi del deposito temporaneo, il Gestore dovrà rispettare gli adempimenti di cui ai seguenti punti:

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- il deposito deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le

aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;

- ciascuna area di deposito deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Devono essere riportati i codici EER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;

4.5 - il Gestore ha l'obbligo di archiviare e conservare, per renderli disponibili all'Autorità competente, tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate;

4.6 - il Gestore è comunque tenuto ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli eventuali aggiornamenti normativi di riferimento.

## **5 - SCARICHI INDUSTRIALI E DOMESTICI**

5.1 - Lo scarico delle acque reflue industriali è immesso, previo trattamento, nel torrente Terdoppio, (Fg. 47, mapp. 71) codice regionale NO 0415119;

5.2 - lo scarico deve essere conforme ai valori limite di emissione in acque superficiali della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (su campioni medi prelevati nell'arco di tre ore; per campione medio si intende un campione che viene realizzato mescolando un numero di campioni equivalenti, prelevati ad opportuni intervalli di tempo, nell'arco di almeno tre ore);

5.3 - gli esiti degli autocontrolli prescritti dovranno essere trasmessi alla Provincia e ad ARPA, non appena disponibili, dovranno essere firmati digitalmente dal tecnico del laboratorio che ha effettuato l'analisi e dovranno riportare il giudizio di conformità;

5.4 - il Gestore, entro sei mesi dal rilascio dell'A.I.A. dovrà stipulare apposito accordo o convenzione con la ditta Radici Chimica S.p.A. inerente il tratto di tubazione di scarico delle acque dal confine di proprietà Novel fino al punto di recapito del Cavo di Veveri. Tale accordo/convenzione, da trasmettere in copia non appena sottoscritto a Provincia, Comune ed ARPA, dovrà in particolare regolare l'aspetto delle modalità e tempistiche di controllo della tubazione e la competenza della manutenzione ordinaria e straordinaria della condotta di scarico;

5.5 - il Gestore dovrà stipulare, entro sei mesi dal rilascio dell'A.I.A., apposito accordo o convenzione, da trasmettere in copia non appena sottoscritto a Provincia, Comune ed ARPA, con il gestore del Cavo di Veveri in cui confluisce la tubazione di scarico delle acque. Tale accordo/convenzione dovrà tra l'altro regolare i rispettivi interventi/controlli nel caso in cui si rilevasse un inquinamento del Terdoppio;

5.6 - dovrà essere effettuata regolare manutenzione e controllo del funzionamento dell'impianto di trattamento;

5.7 - negli scarichi civili non deve essere versato alcun liquido o sostanza non attinente l'uso civile, neppure in minima quantità;

5.8 - l'impianto di trattamento delle acque reflue deve essere condotto e controllato da personale specializzato e mantenuto sempre in perfetta efficienza. Eventuali disfunzioni o interventi di manutenzione strutturale che comportino un fermo prolungato ed il successivo riavvio del trattamento dovranno essere comunicati tempestivamente agli enti di controllo;

5.9 - tutte le analisi dovranno essere conservate agli atti;

5.10 - qualora si dovessero verificare problematiche sulla qualità dello scarico o sul corso d'acqua recettore dovranno essere informati immediatamente Provincia, ARPA e Comune;

5.11 - qualora l'attività cambi, comportando caratteristiche quali-quantitative dello scarico diverse da quelle preesistenti, dovrà essere presentata istanza di modifica.

5.12 - le acque reflue civili sono ammesse nella pubblica fognatura gestita da Acqua Novara VCO S.p.A. nel rispetto di quanto indicato nella nota prot. OUT/2428/2021.

## **6 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

6.1 - Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle

prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;

6.2 – gli effluenti derivanti dal gruppo di cogenerazione (Rif. Tab. 24 Bat "CCGT esistenti con consumo totale netto di combustibile < 75%"), devono rispettare, in condizioni di normale esercizio, i seguenti limiti, riferiti a gas secco, ad un tenore volumetrico di ossigeno del 15%, a 0°C e 0,101 Mpa;

*E1 -Tab. 1*

Sostanza inquinante	Concentrazione	Flusso di massa
NOx (come NO <sub>2</sub> ) Media giornaliera* Media annua	45 mg/m <sup>3</sup> 40 mg/m <sup>3</sup> 30 mg/m <sup>3</sup>	32 kg/h
Polveri totali	5 mg/m <sup>3</sup>	3 kg/h
CO	50 mg/m <sup>3</sup>	33 kg/h
SOx (come SO <sub>2</sub> )	trascurabile	

Il minimo tecnico è pari 27 MWe. A fronte di una potenza nominale di 70 MWe

\* nel caso in cui la centrale non funzioni per almeno 6 ore al giorno, non risultando applicabile la media giornaliera, il limite di emissione applicabile alla media oraria è pari al valore limite di emissione della media giornaliera moltiplicato per 1,25.

6.3 – gli effluenti derivanti dalla caldaia ausiliaria dovranno rispettare a regime i seguenti limiti di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento del 3%:

*E2 -Tab. 2*

Sostanza inquinante	Concentrazione	Flusso di massa
NOx (come NO <sub>2</sub> )	200 mg/m <sup>3</sup>	24 kg/h
Polveri totali	5 mg/m <sup>3</sup>	0,6 kg/h
CO	250 mg/m <sup>3</sup>	30 kg/h
SOx (come SO <sub>2</sub> )	trascurabile	

Il minimo tecnico è pari a 10 t/h di vapore prodotto.

6.4 – l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in condizioni di normale esercizio, il rispetto dei limiti di emissione fissati;

6.5 - l'instaurarsi di una condizione diversa dal normale esercizio (accensione, spegnimento, fuori servizio per fermata e fuori servizio per guasto) tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati in Tab. 1, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità Competente. Il ripristino delle normali condizioni di esercizio deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore successive, In caso di mancato ripristino funzionale l'attività deve essere interrotta;

6.6 – per i punti di emissione E1 ed E2, devono essere rilevate e registrate in continuo le concentrazioni di O<sub>2</sub> libero, di CO, di NOx, portata e temperatura degli effluenti gassosi. Le relative registrazioni devono essere conservate in stabilimento per un periodo minimo di cinque anni. L'archiviazione dei dati dovrà essere effettuata secondo l'esempio di formato, per quanto applicabile, riportato in Allegato VI, Appendice 4, del D.Lgs. 152/06. Devono essere mantenute le procedure di trasferimento all'ARPA in tempo reale dei dati misurati in continuo. Annualmente dovrà eseguita prova di sorveglianza (AST) per valutare se i valori ottenuti dal Sistema di Misurazione Automatico soddisfino ancora i criteri di incertezza richiesti;

6.7 – considerato quanto indicato nella relazione tecnica ARPA (prot. Prov. n. 21517/2021), ARPA approverà il Manuale di Gestione delle SME a valle del percorso di verifica tecnica, i cui risultati dovranno essere trasmessi all'Agenzia, di cui al seguente elenco:

- che l'umidità verrà calcolata attraverso la differenza tra il valore dell'ossigeno umido e ossigeno secco a seguito di alcune implementazioni strumentali programmate;
- che il Gestore effettuerà le verifiche alternative previste dalla norma UNI EN 15259 in merito all'idoneità della sezione di campionamento del camino E1 nell'ambito della verifica QAL2 (procedimento per la determinazione della funzione di taratura e della sua variabilità nonché

una prova della variabilità del sistema di misurazione automatico rispetto all'incertezza fornita dalla legislazione);

- che il Gestore fisserà gli eventuali valori di Intervallo di Confidenza nell'ambito della verifica di QAL2;

6.8 – i sistemi di monitoraggio in continuo dovranno essere conformi alla norma UNI 14181:2015, con particolare riferimento all'applicazione dei livelli di accuratezza previsti dalla nota tecnica (QAL1, QAL2, QAL3, AST); i dati da essi misurati avranno validità al fine del controllo del rispetto dei limiti di emissione fissati, secondo quanto previsto all'art. 271, commi 18, 20, 20-ter, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

6.9 – la strumentazione di misura di cui al precedente punto deve essere tarata secondo le procedure stabilite dai tecnici ARPA. La data stabilite per l'effettuazione delle tarature deve essere comunicata ad ARPA con congruo anticipo. Il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie orarie, come definito al p.to 5.5 dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non inferiore all'80%. Nel caso in cui tale valore non venisse raggiunto, il Gestore è tenuto a predisporre azioni correttive per migliorare il funzionamento del sistema di misura dandone comunicazione ad ARPA e Provincia;

6.10 – il controllo del livello di inquinanti nelle emissioni e dei parametri di processo deve essere realizzato in conformità alle prescrizioni contenute nella parte II, sez. 8, dell'Allegato II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle prescrizioni dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

6.11 – qualora il Gestore preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non possano essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, è tenuto ad informare tempestivamente Provincia e ARPA. In tali periodi il Gestore è tenuto ad attuare forme alternative di controllo delle emissioni basate su misurazioni discontinue, correlazioni con parametri di esercizio e con quantitativi di metano utilizzati;

6.12 – la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad ARPA, del periodo in cui intende effettuare i prelievi;

6.13 – per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"(Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal D.M. 25/08/2000 (CO: UNI EN 15058, NO<sub>x</sub>: UNI EN 14792, Ossigeno: UNI EN 14789, umidità: UNI EN 14790);

6.14 – i dati relativi ai controlli analitici discontinui contenuti nel piano di monitoraggio nonché quelli effettuati in situazioni di non funzionamento degli analizzatori in continuo devono essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Enti preposti al controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato in App. 1, All. VI del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

6.15 - i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico degli stessi in atmosfera, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, realizzate e posizionate secondo le norme UNI. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione. Al fine di permettere un adeguato accesso per campionamenti/controlli, dovranno essere predisposti, presso tutti i punti di emissione, scale dotate di protezioni fisse e sistemi anti-caduta ai fini di renderli accessibili in sicurezza;

6.16 - al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.

## **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

- Il piano di monitoraggio e controllo deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte

dall'AIA sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore;

- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori preferibilmente accreditati;
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione;
- le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate nella tabella sotto riportata. I controlli dovranno essere effettuati per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione.
- i dati analitici dovranno essere presentati anche in formato grafico per una maggiore facilità di lettura.
- i valori di emissione, tenuto conto dell'influenza della temperatura e dell'umidità dell'aria comburente, dovranno essere correlati ai dati meteo del periodo temporale considerato;
- gli esiti del "Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo" devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'Allegato 2, capitolo H, par. "Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio" del Decreto 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del D.Lgs. 4/08/99 n. 372;
- la relazione di cui al presente capoverso dovrà essere inviata a Provincia, ARPA, Comune ed AS.L. NO entro il 31 marzo a mezzo PEC. Resta comunque inteso che la Ditta in qualunque momento debba mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.

<b>PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO</b>					
<b>Risorsa idrica</b>					
Tipologia	Anno riferimento	di	Fase di utilizzo	Frequenza di lettura	Consumo totale annuo (m <sup>3</sup> /anno)
<b>Risorsa energetica</b>					
Energia elettrica	Anno riferimento	di	Frequenza di lettura		Consumo totale annuo (kWh/anno)
Energia termica	Anno riferimento	di	Frequenza di lettura		Consumo totale annuo (kWh/anno)
En. elettrica prodotta	Anno riferimento	di	Frequenza di lettura		kWh/anno prodotti
Efficienza energetica (elettrica)	Efficienza % dell'impianto data dal rapporto fra l'energia prodotta e l'energia introdotta con il combustibile				
Certificazioni del fornitore sulle caratteristiche chimico-fisiche del combustibile					
<b>Emissioni puntuali in atmosfera</b>					
Turbogas e caldaia ausiliaria				Monitoraggio in continuo per T, ossigeno, CO, NOx, portata	
Turbogas e caldaia ausiliaria				Monitoraggio annuale per T, ossigeno, CO, NOx, portata, polveri, SOx	
<b>Rumore</b>					
In occasione di modifiche impiantistiche o rinnovo AIA					
<b>Rifiuti</b>					

Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltim. (t)	Quantitativo prodotto finito	rifiuti/quantitativo
Pericolosi					
Non pericolosi					
<b>Acque reflue</b>					
<i>Scarico dello stabilimento</i>					
Parametri controllati: tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.		Frequenza annuale			
<b>Protezione acque sotterranee e suolo</b>					
Analisi suolo Parametri:			Frequenza ogni dieci anni		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalli</li> <li>• Idrocarburi Leggeri C inferiore o uguale a 12;</li> <li>• Idrocarburi pesanti C superiore a 12;</li> </ul>					
Analisi acque sotterranee Parametri:			Frequenza ogni cinque anni		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalli</li> <li>• Idrocarburi Leggeri C inferiore o uguale a 12;</li> <li>• Idrocarburi pesanti C superiore a 12;</li> <li>• ammoniacale</li> <li>• pH;</li> <li>• conducibilità;</li> <li>• soggiacenza</li> </ul>					

- che copia del presente provvedimento sia sempre custodita presso l'installazione;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni. La presente autorizzazione è valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni e/o immobili in cui intende effettuare le operazioni autorizzate;
- che copia del presente provvedimento sia messa a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet istituzionale della Provincia;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa agli Enti interessati dal procedimento;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni o provvedimenti, comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

IL DIRIGENTE  
(RABUFFETTI DAVIDE)  
sottoscritto con firma digitale